



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**Provincia di Pordenone**

---

**SETTORE ECOLOGIA**  
**Tutela e Uso Risorse Idriche Integrate**

**Proposta nr. 3 del 13/01/2011 -**  
**Determinazione nr. 86 del 13/01/2011**

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 – DUS S.r.l. – Autorizzazione allo scarico su condotta tombinata (suolo) di acque reflue provenienti dall'insediamento sito a Fiume Veneto, via Pontebbana, n. 5.

**IL DIRIGENTE**

**PREMESSO CHE:**

- la signora Milena Dus nata a Pordenone il 25.11.71 e residente in Fiume Veneto, via E. Liut n. 53, in qualità di Legale Rappresentante della Società Dus S.r.l., con sede legale in Fiume Veneto, via Pontebbana, n. 5, ha presentato istanza, datata 28.07.10 assunta al prot. n. 61323 del 29.07.10, per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico nel corpo idrico superficiale fiume Meduna di acque reflue industriali provenienti dall'insediamento sito in Fiume Veneto, via Pontebbana, n. 5, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 163 del 25.01.07 come modificata con Det. Dir. n. 863 del 20.04.07;
- l'istanza stessa è stata successivamente completata con le integrazioni del 16.09.10 assunte al prot. n. 72025 del 21.09.10, del 18.10.10 assunte al prot. n. 79790 del 25.10.10, del 29.11.10 assunte al prot. n. 92529 del 22.10.10;

DATO ATTO che alla predetta istanza ed integrazioni sono allegati, fra l'altro, i seguenti elaborati:

sottoscritti dal titolare dello scarico:

- note integrative del 16.09.10, del 18.10.10 e del 22.12.10;
- corografia scala 1:5.000;
- estratto di mappa catastale scala 1:2.000;
- scheda di rilevamento di scarico del 28.07.10;

sottoscritti anche da professionista abilitato:

- planimetria degli scarichi del 28.07.10, scala 1:400;
- relazione tecnica del giugno 2010;

RICHIAMATI inoltre i seguenti elaborati allegati all'Autorizzazione allo scarico approvata con Determinazione Dirigenziale n. 163 del 25.01.07 come modificata con Det. Dir. n. 863 del 20.04.07:

- relazione tecnica di data 04.07.02;
- nota integrativa assunta al prot. 45577 di data 28.10.02 con allegata stratigrafia del terreno e corografie per l'ubicazione dell'insediamento;

- nota integrativa assunta al prot. 42991 di data 09.10.02 con allegata descrizione del disoleatore;

VISTE la dichiarazione sostitutiva di certificazione e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, entrambe a firma del Legale Rappresentante della Società e di data 28.07.10;

RILEVATO dalla documentazione allegata all'istanza, alle integrazioni ed alla precedente autorizzazione che:

trattasi di attività di vendita e noleggio di macchine, attrezzature e prodotti per l'edilizia;

le acque da cui si genera lo scarico generale individuato in "Planimetria degli Scarichi" del 28.07.10 con la lettera "A" sono date da acque reflue industriali derivanti dalla commistione di acque di lavaggio degli automezzi e delle macchine edili di proprietà dell'azienda con acque di dilavamento del piazzale antistante la zona di lavaggio;

le acque di cui sopra sono convogliate ad un disoleatore costituito in sequenza da vasche di sedimentazione fanghi e sabbie, di calma, di separazione oli e pozzetto finale di ispezione;

lo scarico generale "A" avviene in una "...rete di tubazioni e fossati tombinati..." che "...raccolgono lungo il loro percorso al corpo recettore (fiume Meduna) le acque provenienti da altri insediamenti...", in quanto la zona non è attualmente servita da rete fognaria comunale, come evidenziato anche dal Comune di Fiume Veneto;

come dichiarato dalla Società Dus. S.r.l. nella relazione tecnica del 28.07.10, "...per la richiedente non è possibile svolgere in autonomia i lavori di convogliamento del proprio scarico al fiume Meduna per oggettive difficoltà tecniche...ed eccessiva onerosità delle opere";

il punto di misurazione dello scarico è individuato nella "Planimetria degli scarichi" del 28.07.10 con la dicitura "pozzetto d'ispezione";

RILEVATO che nell'area aziendale vi sono delle immissioni nell'ambiente di acque meteoriche di dilavamento e assimilate alle domestiche non oggetto della presente autorizzazione;

RITENUTO necessario procedere al rilascio di un nuovo provvedimento autorizzativo in quanto con i nuovi interventi di sistemazione delle aree una parte delle acque meteoriche di dilavamento (linea di scarico parziale 1A) viene fatta confluire ad altro recapito, inoltre, è stato modificato il recapito finale dello scarico (da fossato stradale a condotta tombinata);

CONSIDERATO che le tubazioni dove viene convogliato lo scarico della Società Dus S.r.l. "...raccolgono nel loro percorso al corpo recettore le acque provenienti da altri insediamenti..." e non è possibile il collettamento in autonomia dello scarico di cui trattasi al fiume Meduna, come comunicato nella nota di avvio del procedimento prot. n. 68399 del 02.09.10, non risulta possibile autorizzare lo scarico nel corso d'acqua superficiale fiume Meduna;

RITENUTO, pertanto, di autorizzare lo scarico su condotta tombinata da considerarsi suolo e di imporre allo scarico il rispetto dei limiti della Tab. 4 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06, nonché il divieto assoluto di scarico delle sostanze di cui al punto 2.1 del medesimo allegato 5;

DATO ATTO che è stato comunicato l'avvio del procedimento e chiesto parere tecnico ambientale ed osservazioni, con nota del 02.09.10 prot. n. 68399, all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone, all'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale, al Comune di Fiume Veneto, al Consorzio di Bonifica Cellina Meduna, alla Direzione regionale Servizio Tutela Beni Paesaggistici e Direzione Provinciale Lavori Pubblici, alla Società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. e all'Ente Nazionale per le Strade ANAS;

PRESO ATTO che la ditta ha presentato referti di analisi di acque allo scarico, di data 11.12.09, con timbro di chimico iscritto all'albo, al fine di attestare il rispetto dei valori limite, per i parametri analizzati, allo scarico su suolo;

PRESO ATTO che:

- il Comune di Fiume Veneto, con nota del 10.03.10 assunta al prot. n. 25683 del 16.03.10, ha rilevato che *"..la ditta non utilizza un sistema di rete fognaria comunale, ma scarica, tramite condotta, sul fiume Meduna..."* ed è prevista la realizzazione di un tratto fognario *"...tra i lavori di urbanizzazione del centro Commerciale Emisfero, sulla laterale della S.S. 13 Via Pontebbana"*;
- il servizio idraulica della Regione, con nota del 26.11.10, assunta al prot. n. 88803 del 03.12.10, invita, fra l'altro, la Società a fornire informazioni, al fine di consentire le verifiche di competenza e di rilasciare, se del caso, il parere di compatibilità idraulica;

PRESO ATTO che gli interventi per permettere il convogliamento al disoleatore di tutte le acque provenienti dalla piazzola di lavaggio e di realizzazione del pozzetto di campionamento posto subito a valle del depuratore, come indicato nella nota del 18.10.10, saranno ultimati entro 90 giorni dalla data di ricevimento dell'autorizzazione allo scarico e che, pertanto, si rende necessario inviare, alla Provincia e all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone, comunicazione della data di conclusione dei lavori, non appena realizzati, unitamente a dichiarazione, resa nelle forme di legge, attestante che quanto realizzato è conforme a quanto riportato nella documentazione tecnica indicata nelle premesse;

EVIDENZIATO che la presente autorizzazione non implica approvazione degli impianti e che le modifiche che dovessero essere apportate ai sistemi di depurazione di progetto dovranno essere comunicate alla Provincia ai fini del controllo sullo scarico;

CONSIDERATO, altresì, che l'efficacia del sistema di depurazione scarichi in argomento è condizionata dalla corretta e costante manutenzione dello stesso;

RITENUTO lo scarico autorizzabile con specifiche prescrizioni espressamente riportate nel dispositivo;

VISTA la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 270 del 29.11.06, dichiarata immediatamente eseguibile, che determina gli importi da versare alla Provincia per l'istruttoria delle pratiche di autorizzazione agli scarichi con decorrenza 01.01.07;

VISTA la ricevuta di versamento di € 174,40 di data 16.02.10 introitati:

- € 74,40 al Cap. 3580.10 "Entrate diverse inerenti gli scarichi D.Lgs n. 152/2006 (U 23650.60 e 23780)" – "Autorizzazioni"
  - € 100,00 al Cap. 3580.20 "Entrate diverse inerenti gli scarichi D.Lgs n. 152/2006" – Istruttoria pratiche"
- giuste reversali n. 2117 e 2118 del 14.04.10;

PRESO ATTO che le spese da sostenersi riguardano:

- € 74,40 per il parere tecnico-ambientale da corrispondersi all'ARPA FVG
- € 100,00 quale costo forfettario per istruttoria, verifiche, accertamenti, sopralluoghi da parte del personale della Provincia

pari pertanto all'importo versato salvo eventuali conguagli per variazioni delle tariffe applicate dall'ARPA che saranno comunicati qualora dovuti;

VISTO:

- il Decreto Legislativo n. 152/06 recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte Terza, Sezione II, relativa a "Tutela delle acque dall'inquinamento" e successive modifiche;
- la L.R. n. 2/2000, la L.R. 7/2001, la L.R. 13/2002 e la L.R. 16/2002, inerenti le competenze autorizzative attribuite alle Province in materia di scarichi;
- la Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque 04.02.1977;
- L.R. n. 16 del 05.12.08 recante "Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia...";

CONSIDERATO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente, nonché l'Ordinanza Presidenziale n. 12 del 05/05/2010, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce detta competenza al Dirigente pro-tempore del Settore Ecologia;

#### **D E T E R M I N A**

1. Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi persone ed Enti, per quanto di competenza ed ai soli fini di cui al D.Lgs. 152/06, come successivamente modificato, la Società Dus S.r.l., con sede legale e operativa in Fiume Veneto, via Pontebbana, n. 5, è autorizzata, nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, allo scarico su condotta tombinata (suolo) di acque reflue industriali provenienti dall'insediamento, come descritto nelle premesse ed alle prescrizioni e condizioni riportate ai successivi punti.
2. Lo scarico delle acque può avvenire solamente nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - a) deve essere rispettata la disciplina attualmente vigente per lo scarico su suolo in base al D.Lgs. 152/06 art. 101, in particolare la tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza e quanto previsto dall'art. 103 c. 3 per le sostanze di cui al punto 2.1 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06;
  - b) gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo, con le modalità attualmente previste dal D.Lgs. 152/06 (paragrafo 1.2 dell'allegato 5 alla parte terza);
  - c) vengano effettuati i seguenti autocontrolli sui reflui allo scarico, con frequenza almeno annuale dalla data di esecutività della presente autorizzazione ed almeno sui seguenti parametri: oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti, COD, tensioattivi totali, solidi sospesi totali, cloruri;
  - d) i rapporti di prova di cui sopra devono essere sottoscritti da professionista abilitato e messi a disposizione dell'Autorità di controllo presso la ditta;
  - e) il rispetto dei valori limite di emissione non può essere conseguito mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
  - f) le apparecchiature ed i dispositivi per i trattamenti delle acque reflue industriali, ivi compresi quelli per il trattamento di finissaggio nel disoleatore, devono essere mantenuti in buono stato di efficienza e manutenzione, garantendo fra l'altro la periodica asportazione dei fanghi ed oli che dovranno essere gestiti nel rispetto della normativa in materia;
  - g) le acque meteoriche di dilavamento delle aree scoperte aziendali, confluenti in sbocchi non oggetto della presente autorizzazione, non devono immettere nell'ambiente materiali

grossolani ed inquinanti derivanti da lavorazioni e/o stoccaggi di materiali;

h) venga data, alla Provincia e all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone, comunicazione della data di conclusione dei lavori per permettere il convogliamento al disoleatore di tutte le acque provenienti dalla piazzola di lavaggio e di realizzazione del pozzetto di campionamento, non appena realizzati, unitamente a dichiarazione, resa nelle forme di legge, attestante che quanto realizzato è conforme a quanto riportato nella documentazione tecnica indicata nelle premesse.

3. Si evidenzia l'opportunità da parte del titolare dell'autorizzazione di:
  - a) annotare in apposito quaderno, o con altra modalità, tutte le operazioni di manutenzione, di verifica e di controllo effettuate da personale interno ed esterno all'azienda sui dispositivi per la depurazione delle acque; la documentazione attestante interventi di assistenza tecnica da parte di ditte esterne potrà essere tenuta a disposizione dell'autorità di controllo presso l'azienda;
  - b) predisporre, per il personale addetto all'impianto di depurazione, specifiche liste di controllo periodico delle apparecchiature e dei parametri di funzionamento;
  - c) prendere, anche mediante informazione e formazione al personale dipendente, misure operative per la protezione e prevenzione dei rischi inerenti sversamenti accidentali di sostanze inquinanti o situazioni di emergenza dovute ad eventi eccezionali o altre immissioni di reflui diversi da quelli per i quali l'autorizzazione è stata rilasciata e dotarsi del materiale a tal fine necessario;
  - d) dotare il sistema di collettamento e depurazione di dispositivi idonei all'intercettazione, prima dello scarico, del flusso inquinante di cui al precedente punto.
  - e) contestualmente alla presentazione della documentazione per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, proporre delle misure atte a ridurre i consumi e ad incrementare il riciclo ed il riutilizzo dell'acqua come previsto dall'art. 98 del DLgs 152/06.
4. Per quanto non citato dal presente provvedimento, è fatto obbligo di rispettare le norme vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, le norme sanitarie, le disposizioni del D.Lgs. 152/06, e successive modifiche ed integrazioni, e quelle del Piano Generale per il Risanamento delle Acque, per quanto compatibile con il D.Lgs. 152/06, e qualsiasi norma statale e regionale che potrà essere emanata anche successivamente al rilascio della presente autorizzazione allo scarico.
5. E' fatto obbligo di allacciarsi alla rete fognaria comunale, nel rispetto del Regolamento di fognatura, non appena sarà realizzato siffatto servizio pubblico.
6. Qualora l'insediamento dovesse essere soggetto a diversa destinazione, ampliamento, ristrutturazione, da cui derivino variazioni quali e quantitative delle acque reflue scaricate, dovrà essere richiesta l'autorizzazione allo scarico nelle forme previste dalla legge. Inoltre dovranno essere comunicate all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione le eventuali modifiche, in particolare quelle concernenti la titolarità della presente autorizzazione.
7. La presente autorizzazione è valida fino al 13.01.15. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo.
8. Qualora l'impianto rientri tra quelli soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, la Società dovrà presentare apposita istanza all'Ente competente.

9. La presente autorizzazione non sostituisce visti, autorizzazioni, concessioni, pareri o altri atti di consenso e/o abilitativi anche alla edificazione, o comunque necessari, o previsti dalle normative vigenti, e di competenza di altri Organi regionali, provinciali, comunali, Consorzi o altri Enti che il titolare dovrà provvedere ad ottenere autonomamente prima dell'attivazione dello scarico.
10. Si precisa che la presente autorizzazione, in ogni caso, non comporta approvazione di opere.
11. La Provincia si riserva la facoltà di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione nel caso:
  - di applicazione di nuove disposizioni;
  - in cui vengano riscontrate situazioni diverse da quelle previste, ivi compreso il venir meno di altri Atti di consenso necessari alla continuazione dello scarico;
  - si verificassero situazioni eccezionali e di urgente necessità per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente;
  - ovvero per altri motivi, esigenze, o ulteriori valutazioni tecniche ed amministrative, o altre verifiche.
12. La mancata osservanza dei sopra menzionati obblighi e prescrizioni può determinare la sospensione o la revoca della presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
13. Di dare atto che eventuali conguagli per variazioni delle tariffe applicate dall'ARPA saranno comunicati qualora dovuti.
14. Il presente atto verrà trasmesso al titolare della presente autorizzazione, al Comune di Fiume Veneto, all'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale, nonché all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone al fine anche dei controlli del caso.

Ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della Legge n. 241/90 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg ed entro 120 gg dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, lì 13/01/2011

IL DIRIGENTE  
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni